



PROVINCIA DI TERAMO

B5 - Agricoltura - Ambiente - Edilizia Scolastica e demaniale

Genio Civile - Resp. PIT

COPIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Nr.409..... Registro Settore

del 08/10/2015

Nr.

del

OGGETTO:SETTORE B5 Ambiente – Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13 marzo 2013 D.Lgs.152/4 aprile 2006 e s.m.i.)

Ditta **ITALTER di Scipione Nino** - stabilimento sito in F.ne Zampitto di Basciano (TE) con attività di lavori edili, recupero e trasporto di rifiuti non pericolosi. (P.IVA 00703080671).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA);

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del Decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un Regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

Il DPR n. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2013, è entrato in vigore il 13 giugno 2013, estendendo così le misure di semplificazione anche agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;

CONSIDERATO che il SUAP del Comune di Basciano, ha trasmesso via P.E.C. in data 13 maggio 2015, acquisita al protocollo provinciale in data 14/05/2015 con n. 110684, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, inoltrata dalla Ditta ITALTER di Scipione Nino, per lo stabilimento con attività di lavori edili, recupero e trasporto di rifiuti non pericolosi, sito in F.ne Zampitto di Basciano (TE);

VISTO il Regolamento relativo al "Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue" adottato con D.C.P. n. 92 del 29/12/04;

VISTO il "Regolamento Provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli artt. 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive integrazioni e modifiche", adottato con D.C.P. n. 48 del 30/06/08;

RITENUTO di rilasciare alla ditta in oggetto nominata, nella persona del Gestore dello stabilimento/Legale Rappresentante p.t., l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione dei procedimenti di competenza riguardanti i titoli abilitativi di interesse richiesti, di seguito riportati e relativi alle lett. C, E e G dell'art. 3 DPR 59/13.3.2013;

RITENUTO altresì di adottare il presente provvedimento di A.U.A. trasmettendolo al SUAP di riferimento "per il rilascio del titolo" (art. 4 comma 7, DPR 59/2013), facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti ed Organismi, che il SUAP dovrà recepire ai fini del rilascio del titolo;

DISPONE

Ai sensi dell' Art. 3 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),
ESAMINATA la documentazione agli atti del Servizio Gestione Politiche Energetiche e Atmosferiche del Settore B5- Ambiente;

VERIFICATA la conformità al Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria vigente;

PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi in data 30.9.2015 e dei pareri favorevoli in essa espressi da tutti i membri obbligatori alla Conferenza;

VISTO il provvedimento dirigenziale Settore B5 Ambiente n. 393 del 5.10.2015 di conclusione del procedimento per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,

DI AUTORIZZARE

la Ditta **ITALTER di Scipione Nino**, nella persona del gestore dello stabilimento/legale rappresentante p.t., per lo stabilimento sito in F.ne Zampitto di Basciano (TE) con attività di lavori edili, recupero e trasporto di rifiuti non pericolosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 Parte V e s.m.i., secondo quanto di seguito riportato:

SI APPROVA il quadro riassuntivo delle emissioni datato 25.08.2015, parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione Unica Ambientale;

SI DISPONE CHE:

- devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili. In particolare, la Ditta deve esercire gli impianti con i sistemi di umidificazione attivi in modo che le emissioni diffuse siano completamente abbattute;
- deve essere installato un sistema di irrigazione per il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dal piazzale e da tutte le attività di produzione inerti, completo di contatore volumetrico. La registrazione della lettura su apposito registro vidimato dall'Ente Provincia di Teramo, dovrà avere cadenza quindicinale.
- l'impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta;
- in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, entro le otto ore successive all'evento, deve essere data comunicazione al Comune, alla Provincia di Teramo, al Dipartimento Provinciale ARTA, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo e interrotta l'attività dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio, comunicando altresì eventuali provvedimenti che si adotteranno;
- sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;



SI PRECISA CHE:

- il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- la Provincia di Teramo, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità dovranno essere eliminate;
 2. alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e delle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 3. alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;



DISPONE

Ai sensi dell' Art. 3 comma 1 lettera e) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447):

di PRENDERE ATTO di quanto comunicato dal Comune di Basciano nella nota prot. 4681 in data 29.9.2015 (acquisita agli atti il 30.9.2015 prot. prov.le n. 228973) in cui, *"preso atto delle valutazioni riportate nella relazione sull'impatto acustico dell'insediamento, presentata dalla ditta a firma dei tecnici competenti in acustica ambientale (geom. Carradori Elvio e Di Giannatale Luca), si dichiara che questo Comune ancora non si è dotato di un Piano di Zonizzazione acustica per cui sono vigenti i limiti di esposizione al rumore previsti per l'area in cui insiste l'insediamento in oggetto, ossia zona agricola trasformazione condizionata C1; che la ditta dovrà rispettare comunque in ogni sua fase dell'attività, i limiti previsti dalla normativa vigente per la determinata area in cui insiste l'insediamento"*;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),

VISTA la documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Alba Adriatica;

PRESO ATTO della documentazione integrativa pervenuta a seguito di conferenza dei servizi svoltasi nei locali provinciali in data 30.9.2015;

VISTA la nota in data 6.10.2015 prot. 236980 del Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti in cui si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente all'iscrizione R.I.P. n. 40/TE, secondo quanto di seguito stabilito:

1. di **confermare** l'iscrizione della ditta **ITALTER di Scipione Nino**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al n. 40/TE, del Registro Iscrizione Provinciale (R.I.P.) per l'esercizio dell'attività di recupero presso l'impianto sito in C.da Zampitto del Comune di Basciano (Foglio I part. 1048), per i rifiuti non pericolosi sotto elencati con il numero, la tipologia ed i codici CER dei rifiuti da recuperare, le operazioni ed attività di recupero ed i quantitativi massimi di rifiuti recuperabili, così come individuati nell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

N° Tipologia	Tipologia	CER		Operazione di recupero	Attività di recupero	Capacità max istantanea (t)	Quantità t/anno
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170107 170904 170102 200301	170101 101311 170103	R13-R5	7.1.3 a)	10	2.300
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	200301	R13-R5	7.6.3 c)	3	200

2. **di richiamare** la ditta ad effettuare le attività di recupero rifiuti non pericolosi, previste al punto 7.1.3 a) del suballegato 1 all'allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per la produzione di materiali che per la tipologia 7.1 dovranno essere conformi a quanto previsto nel punto 7.1.4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
3. **di richiamare la ditta ad effettuare l'attività di recupero rifiuti non pericolosi**, prevista al punto 7.6.3 c), del suballegato 1 all'allegato 1 del D. M. 05.02.1998 e s.m.i., per produzione di materiali che dovranno essere conformi a quanto previsto nel punto 7.6.4 b) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
4. **di precisare che per le tipologie di rifiuti in iscrizione dovrà essere obbligatoriamente rispettate:** la provenienza, le caratteristiche del rifiuto e le attività di recupero, disposte nel D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
5. **di precisare** che l'area di messa in riserva dei rifiuti, non potrà essere utilizzata per il deposito di altri materiali, inoltre dovrà essere sempre rispettato il limite relativo alla capacità massima di stoccaggio;
6. **di disporre** che la ditta attesti periodicamente la conformità delle materie prime secondarie prodotte dal recupero dei rifiuti per la tipologia 7.1 e la conformità ai materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali per la tipologia 7.6 compreso il test di cessione per i materiali ottenuti mediante l'operazione di recupero di cui al punto 7.6.3 c);
7. **di disporre** che la ditta conservi per almeno 5 anni dalla data di effettuazione copia dei certificati di conformità di cui ai punti 4 e 5;
8. **di richiamare** la ditta ad effettuare la messa in riserva conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in particolare di predisporre la stessa in apposito settore, opportunamente segnalato tramite cartellonistica che identifichi la tipologia del rifiuto ed i relativi codici C.E.R. depositati nell'area agli stessi riservata;
9. **di richiamare** la ditta ad attribuire ai rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione, di norma, i codici C.E.R. del capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" dell'Elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. **di richiamare** la Ditta al rispetto degli obblighi di legge relativi agli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 sino alla data del 31/12/2015 e successivamente a tale termine, al rispetto degli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. 205/2010 ed alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Gestione Rifiuti di questa Provincia e all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, la comunicazione di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010 oltre al rispetto totale e incondizionato dei principi generali di cui all'art. 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. nonché, qualora ricorrano le condizioni, dell'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 dello stesso Decreto e comunque al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e di tutela ambientale;
11. **di stabilire** che la ditta dovrà svolgere le operazioni di recupero rifiuti in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per le specifiche attività svolte e comunque a rispettare tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e tutela ambientale;
12. **di dare atto** altresì che la Ditta sopra richiamata è tenuta al versamento, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, dei diritti di iscrizione calcolati in base ai quantitativi di rifiuti trattati, per tutti gli anni di durata dell'attività entro il 30 aprile di ciascun anno e che tali importi saranno introitati nel capitolo di entrata n. 2520/b.c. denominato "diritti di iscrizione al R.I.P.";
13. **di disporre** che la ditta ITALTER di Scipione Nino trasmetta entro 10 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale le garanzie finanziarie così come disposto dalla D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i. per l'importo definito nell'allegato B1. La mancata produzione entro il termine



indicato, non consente l'effettivo esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, così come disposto dall'art. 48 della L.R. 45/2007 e s.m.i.;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Tale iscrizione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

lo Statuto dell'Ente,

il Regolamento per la disciplina del sistema controlli interni, approvato con DCP n. 7/28.2.2013;

la delibera del Presidente n. 37 del 30.1.2015;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 di cui sopra;

ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2010;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013

DETERMINA

1. di rilasciare alla ditta **ITALTER di Scipione Nino**, con attività di lavori edili, recupero e trasporto di rifiuti non pericolosi, nella persona del Gestore dello stabilimento/Legale Rappresentante p.t., **L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo stabilimento sito in F.ne Zampitto di Basciano (TE), a conclusione dei procedimenti di competenza riguardanti i titoli abilitativi di interesse richiesti, così come specificati in narrativa ed in cui vengono riportate per ognuno le relative prescrizioni e condizioni;
2. di dare atto che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
3. di dare atto altresì che il provvedimento di A.U.A. viene adottato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti ed Organismi, che il SUAP dovrà recepire ai fini del rilascio del titolo;
4. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Ambientale sarà inoltrata, al SUAP del Comune di Basciano (TE) tramite P.E.C. suap@pec.comune.basciano.te.it, ai fini del rilascio del provvedimento di competenza che dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi:

- ITALTER di Scipione Nino nino.scipione@pec.it;
- Provincia di Teramo Settore B5-Ambiente, ambiente@pec.provincia.teramo.it ;
- A.R.T.A. Distretto provinciale di Teramo, dist.teramo@pec.arta.abruzzo.it ;
- ASL di Teramo Dipartimento Prev.-Serv.Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, siesp@pec.aslteramo.it ;
- Regione Abruzzo Dir Prot Civ. Ambiente - Serv. Gestione Rifiuti gestionerifiutiebbonifiche@pec.regione.abruzzo.it
- Comando Polizia Provinciale poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it
- C.C.I.A.A. di Teramo cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it;

Contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Piergiorgio Tittarelli

Piergiorgio Tittarelli



allegato b)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI										Data, 25/08/2015		
IMPIANTO: ITALTER di Nino Scipione										LOC. ZAMPITTO BASCIANO (TE)		
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E ₁	Emissioni diffuse scarico rifiuti	—	3 Presunto	Discontinua	Ambiente	Polveri	—	—	—	—	Umidificazione rifiuti mediante diffusori	—
E ₂	Trattamento rifiuti	—	Eventi atmosferici (azione del vento)	Discontinua	Ambiente	Polveri	—	—	—	—	Umidificazione rifiuti	—
E ₃	Deposito MPS	—	Eventi atmosferici (azione del vento)	Discontinua	Ambiente	Polveri	—	—	—	—	Umidificazione rifiuti	—
E ₄	Area movimentazione e transito automezzi	—	4 Presunto	Discontinua	Ambiente	Polveri	—	—	—	—	Umidificazione rifiuti	—

IL DIRIGENTE

8 OTT. 2015

Teramo, Il, _____

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma del Gestore

(*) C= Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore
A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico Altri=specificare



Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente ai sensi del comma 8 art. 11 del regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 28/02/2013

Il ... Responsabile del Servizio Finanziario

Per copia conforme ad uso amministrativo

Teramo, li

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Teramo dal al (per 15 giorni consecutivi)

Teramo, li

Il Segretario Generale
